

## Prestazioni infragruppo senza sorprese - effettività della prestazione e data certa per essere al sicuro con il Fisco

di [Giovanni Mocchi](#)

Pubblicato il 31 gennaio 2006

---

Nell'ambito dei Gruppi di imprese è assai frequente la centralizzazione presso la capogruppo di taluni servizi di interesse del Gruppo e sorge pertanto l'esigenza di provvedere alla ripartizione del costo di tali servizi alle Società de Gruppo che ne usufruiscono.

Sotto il profilo fiscale, devono sussistere alcune precise condizioni perché la partecipata possa legittimamente dedurre il corrispettivo relativo a prestazioni di assistenza direzionale resa dalla controllante.

Infatti:

- deve essere effettivamente comprovata l'esistenza della prestazione di assistenza direzionale;
- i contratti abbiano "data certa" e siano quindi sottoposti a registrazione volontaria;
- le Società controllate traggano reale utilità da detta prestazione;
- il corrispettivo venga determinato in base a parametri oggettivi (cosiddetto metodo del "confronto esterno", vale a dire del prezzo che si sarebbe pagato per ottenere analoghi servizi

presso fornitori esterni al Gruppo) e non discrezionali;

- vi sia sempre corrispondenza tra fruizione del servizio e addebito del corrispettivo.

Sul piano generale, va tenuto presente quanto appresso.

Rettificabilità dei prezzi pattuiti. (Cfr. Cassazione 1° agosto 1986, n.4914, 15 marzo 1990, n.2113, 7 dicembre 1995 n.12594).

All'Amministrazione finanziaria non è consentito procedere all'automatica rimozione del prezzo pattuito per l'assistenza direzionale resa tra Società del medesimo Gruppo residenti in Italia.

Tale rettifica è infatti consentita soltanto se l'operazione infragruppo è avvenuta tra una Società residente ed una non residente; in questo caso l'Amministrazione può fare riferimento al "valore normale" della transazione (art.76, comma 3, del DPR 917/86).

L'Amministrazione può tuttavia chiedere prove sull'effettività e veridicità della prestazione e, ove la [relativa](#) documentazione non venisse esibita o rinvenuta, la spesa addebitata nel Conto Economico della partecipata verrebbe ritenuta indeducibile come spesa non documentata.

La prestazione della controllante, inoltre, deve essere effettivamente inerente alla gestione della controllata, nel senso che il costo che questa sostiene deve essere vantaggioso per la produzione del reddito di quest'ultima.

La controllata, in pratica, non può sostenere oneri per prestazioni di cui essa non trae alcun vantaggio o per prestazioni che esprimono meramente la funzione dell'azionista (costo per la formulazione di reports gestionali o per il consolidamento dei dati di bilancio): sotto quest'ultimo aspetto il costo deve rimanere nella controllante perché esso deve essere correlato al dividendo ritraibile dal possesso della partecipazione.

gennaio 2006

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l